 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 2 di 8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Mondovì.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, (Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1, della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Disposizioni generali


1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del Commercio su aree pubbliche. Per gli esercenti il commercio ambulante su aree pubbliche a posto fisso, il rilascio della concessione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale. Per i produttori agricoli, la concessione è rilasciata dagli uffici competenti a seguito di presentazione della comunicazione di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
3. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Mondovì destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 3 di 8

Art. 5 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici


1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dagli allegati "A" e "B" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 6 - Determinazione delle tariffe

1. La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera sono quelle indicate ai commi 841 e 842, dell'art. 1, della Legge 160/2019, definite in base alla classe demografica di appartenenza.
2. La tariffa di base è riferita ad una unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati.
3. La tariffa ordinaria applicabile alle varie fattispecie di occupazione è il risultato del prodotto della tariffa di base per i coefficienti moltiplicatori di cui al 4° comma.
4. La tariffa ordinaria è determinata con riferimento all'importanza delle strade e degli spazi pubblici, al valore economico della disponibilità dell'area, al sacrificio imposto alla collettività, alla natura dell'attività ed alle modalità dell'occupazione, valutati con i coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nella tabella riportata in calce al presente Regolamento.
5. La deliberazione tariffaria deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
6. Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base alla variazione media annua, riferita al mese di giugno dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all'aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.

Art. 7 - Tipologie di occupazione e criteri di determinazione delle relative superfici

1. Il canone per le occupazioni è determinato secondo le seguenti modalità:
 - a) nelle aree di mercato, in relazione alla superficie del singolo posto o stand assegnato in base alle norme in materia di commercio su aree pubbliche;
 - b) per gli spuntisti, con riferimento ad una superficie di mq.32, indipendentemente dalla dimensione dell'area effettivamente occupata;
 - c) nei mercati straordinari (mercato dei fiori di Ognissanti, mercato delle uve e simili) in modo forfetario, per l'intera durata del mercato, con deliberazione della Giunta Comunale avente validità per l'anno solare, tenendo conto della superficie media di occupazione e del numero di giorni di durata del mercato stesso;
 - d) nel mercatino tipico domenicale, disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.57, del 29 dicembre 2020, o in altri mercati tematici periodici, in modo forfetario, per l'intera giornata, con deliberazione della Giunta Comunale avente validità per l'anno solare, tenendo conto della superficie occupata e della tipologia della occupazione;

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 4 di 8


- e) nei mercati particolari in occasione di fiere, eventi e/o manifestazioni, promosse o patrocinate dal Comune, con deliberazione della Giunta comunale che può stabilire specifiche tariffe anche riferite a stalli tipo di superficie determinata.

Art. 8 - Determinazione del canone

1. La Giunta Comunale determina le tariffe nell'ambito della deliberazione tariffaria di cui al comma 5 dell'art. 6 del presente regolamento, in conformità all'art. 1, comma 843, della Legge 160/2019, che consente di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone, nonché esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice (PagoPa). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento in materia di accertamento e riscossione delle entrate non tributarie.
2. Il pagamento del canone per le occupazioni in aree di mercato deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 130,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di uguale importo scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10.
3. Il pagamento del canone per le occupazioni occasionali effettuate in area di mercato o fiera, può essere effettuato direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile. La ricevuta ha valore di autorizzazione all'occupazione.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica la sanzione nella misura stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7 bis. Nei casi di regolarizzazione spontanea dell'omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto passivo deve corrispondere il canone maggiorato delle sanzioni calcolate con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
8. Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi legali.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 5 di 8

Art. 10 - Occupazioni abusive – Vigilanza

1. E' considerata abusiva l'occupazione effettuata senza concessione/autorizzazione.
2. Sono considerate abusive anche le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
3. L'attività di vigilanza sul territorio è svolta dall'Ufficio Polizia Municipale.
4. La situazione di abuso è accertata con verbale dell'Ufficio Polizia Municipale. Essa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992. Il relativo procedimento, comprensivo delle fasi di contestazione, diffida, rimozione, sequestro e confisca, è di competenza dell'ufficio Polizia Municipale. Delle violazioni accertate è data comunicazione ai competenti Uffici comunali.

Art. 11 - Contestazione e diffida ad adempiere e riscossione coattiva

1. In materia di accertamento e riscossione coattiva trova applicazione il Regolamento per la riscossione delle entrate non tributarie.

Art. 12 - Rimborsi


1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a euro 12,00.
2. Le richieste di rimborso, corredate della documentazione eventualmente necessaria a provare l'esistenza del credito, sono soggette al termine prescrizione di cinque anni, decorrenti dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. L'Amministrazione Comunale evade le richieste entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, su istanza, possono essere compensati con somme dovute nello stesso anno.

Art. 13 - Rinvio dinamico


1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, le successive modifiche ed integrazioni del presente Regolamento entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del medesimo esercizio.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 6 di 8

2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
3. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 7 di 8

**TABELLA DEI
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi

a.	Categoria 1	1,00
b.	Categoria 2	0,75
c.	Categoria 3	0,50

2) Valore economico della disponibilità dell'area


a.	Per i giorni di occupazione dal 16° al 30°	0,60
b.	Per i giorni di occupazione dal 31° al 60°	0,50
c.	Occupazioni nelle aree mercatali con posto fisso	0,70
d.	Occupazioni nelle aree mercatali “Spuntisti”	1,40

3) Sacrificio imposto alla collettività

a.	Occupazioni in aree mercato: ambulanti e produttori agricoli per mercato sabato; grossisti	0,55
b.	Occupazioni in aree mercato: ambulanti e produttori agricoli per mercati diversi dal sabato	0,30

4) Natura dell'attività e modalità dell'occupazione

a.	Fiere e mercati del sabato attrezzati con allacciamento Enel	1,40
b.	Fiere e altri mercati attrezzati con allacciamento Enel	1,25
c.	Grossisti	1,20
d.	Ambulanti (tutti i mercati)	1,15
e.	Produttori agricoli	1,00

 Città di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-CF021
	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	Emissione: 29.01.21
		Rev. 3 del 25.11.24
		Pagina 8 di 8

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Disposizioni generali

Art. 3 - Presupposto del canone

Art. 4 - Soggetto passivo

Art. 5 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Art. 6 - Determinazione delle tariffe

Art. 7 - Tipologie di occupazione e criteri di determinazione delle relative superfici

Art. 8 - Determinazione del canone

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 10 - Occupazioni abusive – Vigilanza

Art. 11 - Contestazione e diffida ad adempiere e riscossione coattiva

Art. 12 - Rimborsi

Art. 13 - Rinvio dinamico

Art. 14 - Disposizioni finali

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE